

**AULA 'B'**



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente -  
Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere-  
Dott. GUGLIELMO GARRI -Rel. Consigliere-  
Dott. NICOLA DE MARINIS - Consigliere -  
Dott. MARIA LAVINIA BUCONI - Consigliere -

Oggetto

**PUBBLICO  
IMPIEGO  
RIAPERTURA  
PROCEDIMENTO  
DISCIPLINARE**

**R.G.N.14512/2024**

Cron.

Rep.

Ud 10/09/2025

CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 14512-2024 proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato  
██████████;

**- ricorrente -**

**contro**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ██████████ ██████████ in persona  
del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato

**2025**

**3668**

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 1202/2024 della CORTE D'APPELLO di  
NAPOLI, depositata il 12/04/2024 R.G.N. 2749/2023;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  
del 10/09/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI.

**FATTI DI CAUSA**



1. La Corte d'appello di Napoli ha respinto l'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato improponibile la domanda di impugnazione dei licenziamenti intimati dall'Università [REDACTED] in date 20 novembre 2017, 2 gennaio 2018 e 26 gennaio 2018, dichiarando altresì inammissibile la domanda di riapertura del procedimento disciplinare DG 2017/973.

2. La Corte d'appello ha premesso che, in assenza di impugnazione, si era formato giudicato interno sul capo della sentenza inerente alla ritenuta improponibilità della impugnazione dei licenziamenti intimati nelle date sopraindicate. Ha, poi, ritenuto infondato l'unico motivo di gravame relativo alla riapertura del procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento intimato il 28 settembre 2017. Al riguardo, la Corte territoriale, richiamato il testo dell'art. 55 *ter* del d.lgs. n. 165/2001, ha rilevato come la disposizione predetta sia chiara nel far decorrere il termine di decadenza di sei mesi dalla irrevocabilità della pronuncia penale e non dalla data in cui il dipendente licenziato ne ha avuto conoscenza. Ha evidenziato che la norma trova la sua *ratio* nella necessità di individuare un momento certo, conosciuto o conoscibile dall'imputato, che è parte del processo, mentre l'opposta tesi sostenuta dall'appellante, secondo cui rileverebbe la data del rilascio di copia della sentenza con attestazione della irrevocabilità, finirebbe per rimettere il decorso del termine alla stessa parte che quel termine è tenuta a rispettare. Ha aggiunto che i precedenti giurisprudenziali richiamati dall'appellante si riferiscono alla diversa ipotesi della riapertura del procedimento disciplinare ad iniziativa dell'amministrazione, che resta estranea al processo penale e di conseguenza è tenuta ad attivarsi solo nel momento in cui



abbia avuto integrale conoscenza della decisione. Sulla base dei richiamati principi ha ritenuto tardiva l'istanza di riapertura del procedimento, atteso che la sentenza penale di assoluzione dell'odierno ricorrente del 25 giugno 2021 era divenuta irrevocabile in data 12 ottobre 2021 e l'istanza di riapertura del procedimento disciplinare era stata presentata soltanto il 10 ottobre 2022.

3. Avverso la sentenza il dipendente ha proposto ricorso domandandone la cassazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.

4. L'amministrazione si è costituita con controricorso eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione di legge e/o errata interpretazione ed applicazione dell'art. 55 ter, comma 2, d.lgs. n. 165/01 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..

Parte ricorrente sostiene che «il termine di riapertura per il procedimento disciplinare non decorre, così come sostenuto dall'Università e dalle due sentenze sin qui emesse, dal giorno di pronuncia della sentenza penale di assoluzione, o anche dal giorno in cui spira il termine di cui all'art. 585 c.p.p. ma bensì dalla effettiva irrevocabilità della sentenza. Irrevocabilità che la parte é tenuta peraltro a provare, con la conseguenza che esso inizia a decorrere dalla data indicata nella attestazione di irrevocabilità».

Ne trae la conseguenza che il *dies a quo* debba essere individuato nella data di rilascio da parte della cancelleria di copia della sentenza penale contenente l'attestazione di irrevocabilità.



2. L'amministrazione controricorrente eccepisce, viceversa, l'iammissibilità del ricorso per carenza di interesse all'impugnazione, rilevando che, essendo ormai definitivi i successivi licenziamenti, in nessun caso potrebbe essere accolta la domanda di riammissione in servizio e di risarcimento del danno.

2.1. Osserva al riguardo il Collegio come la predetta eccezione non sia fondata, considerato che la definitività dei licenziamenti successivamente intimati, che ha determinato la risoluzione del rapporto di impiego impedendo la reintegrazione, lascerebbe comunque spazio, in caso di ritenuta illegittimità del primo licenziamento, alla domanda risarcitoria per il periodo compreso fra il primo ed il secondo atto di recesso.

3. Ciò posto, il motivo, anche a voler tenere in disparte il mancato rispetto degli oneri formali imposti dall'art. 366 c.p.c. (il ricorso è carente quanto all'esposizione dei fatti di causa perché non vengono specificate le relazioni fra procedimento penale e procedimento disciplinare e nulla si dice sul contenuto dell'imputazione e della contestazione che ha poi portato al licenziamento), è manifestamente infondato.

L'interpretazione data alla norma qui in rilievo dalla Corte territoriale è pienamente condivisibile, così come è condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia la non pertinenza della giurisprudenza richiamata dal [REDACTED] relativa alla diversa fattispecie della riapertura o della riattivazione ad iniziativa del datore di lavoro pubblico.

L'art. 55 *ter*, nel testo applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, al comma 2 stabilisce: "Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che



riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale".

Il chiaro disposto normativo non consente di operare alcuna valorizzazione della data di rilascio di copia della sentenza irrevocabile di assoluzione, come sostenuto da parte ricorrente. La disciplina del procedimento disciplinare è chiaramente ispirata alla finalità di rendere certi i termini del procedimento (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1821/2025 con richiami a precedenti conformi) ed il medesimo intento ispira le disposizioni dettate in tema di ripresa o riattivazione dello stesso (si rimanda a Cass. n. 8943/2023), sicché anche la norma che in questa sede viene in rilievo non si presta ad interpretazioni che, oltre a svilire del tutto il tenore letterale, privo di equivocità, mortifichi l'esigenza di pervenire alla sollecita definizione dell'incidenza del sopravvenuto giudizio penale sull'azione disciplinare non sospesa.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il



versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del 10 settembre 2025.

La Presidente

Annalisa Di Paolantonio

